



CONSORZIO ASI FOGGIA

Consorzio
per l'Area di Sviluppo
Industriale di Foggia

Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 36, co. 4, Legge 5 ottobre 1991 n. 317 e della Legge Regionale 8 marzo 2007 n. 2
via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY) tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
e-mail segreteria@asifoggia.it codice fiscale 80002670711
pec asifoggia@pec.it partita iva 00205740715

Oggetto: **Regolamento in materia di assunzione del patrocinio legale e rimborso delle spese legali per i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori del Consorzio ASI Foggia.**

Approvato dall'Assemblea generale in data 29 giugno 2023.

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 - Principi generali	2
Art. 3 - Presupposti e condizioni.....	3
Art. 4 - Conflitto di interessi	3
Art. 5 - Istanza per l'ammissione al patrocinio legale	3
Art. 6 - Patrocinio legale	4
Art. 7 - Liquidazione delle spese legali	5
Art. 8 - Entrata in vigore	5

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'assunzione da parte del Consorzio ASI Foggia (di seguito, per brevità, l'Ente) degli oneri di difesa dei dipendenti, dei dirigenti e degli amministratori nei cui confronti sia aperto un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo contabile, per atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio o della carica e all'adempimento dei propri compiti d'ufficio, secondo quanto previsto dai CCNL di riferimento e dalle norme vigenti in tema di patrocinio legale.
2. La tutela legale per i dipendenti e per i dirigenti è riconosciuta mediante l'assunzione da parte dell'Ente degli oneri di difesa qualora coinvolti in un procedimento penale, civile o amministrativo contabile.
3. In alternativa, qualora il dipendente o il dirigente fossero impossibilitati all'inoltro della preventiva richiesta di assunzione da parte dell'Ente degli oneri di difesa, quest'ultimi verranno riconosciuti a titolo di rimborso delle spese legali sostenute, alla conclusione del procedimento, secondo i termini e le modalità statuiti agli articoli 5, 6 e 7 del presente Regolamento.
4. Per gli amministratori è riconosciuto il beneficio del rimborso delle spese sostenute, a conclusione del procedimento giudiziario, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.
5. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile a carico di un dipendente, di un dirigente o di un amministratore, è riconosciuto il solo beneficio del rimborso delle spese legali nella misura liquidata dalla Corte dei Conti, solo in presenza di un provvedimento giurisdizionale definitivo.

Art. 2 - Principi generali

1. Il presente Regolamento si applica al personale, dipendente o dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, ed agli amministratori che vengano coinvolti in procedimenti giudiziari per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato e commessi nell'espletamento dello stesso.
2. Il patrocinio legale può essere concesso, ove ricorrano i presupposti e le condizioni indicate nei successivi articoli, per ogni grado di giudizio e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure.
3. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, di valutazione o di controllo, ancorché obbligatori per legge, né possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, consulenti dell'Ente e

comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di lavoro dipendente con l'Ente medesimo.

Art. 3 - Presupposti e condizioni

1. La concessione del patrocinio legale è condizionata, e qualora già concessa da intendersi automaticamente revocato anche in mancanza di ulteriore deliberazione del CdA, alla:
 - a) assenza di conflitto di interesse con l'Ente;
 - b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
 - c) assenza di dolo o colpa grave, accertata con sentenza definitiva.
2. In particolare, in ordine alla sussistenza del presupposto della presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale con le funzioni rivestite dal dipendente/dirigente/amministratore. Pertanto, gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione.

Art. 4 - Conflitto di interessi

1. L'assenza del conflitto di interessi è valutata con riferimento alla situazione nota al tempo della presentazione dell'istanza di ammissione alla tutela. Tale condizione deve persistere durante tutto il periodo di durata della vicenda giudiziaria.
2. Il conflitto di interessi sorge, comunque:
 - a) in presenza di atti e/o fatti compiuti con dolo o colpa grave;
 - b) quando per la medesima fattispecie oggetto di procedimento civile, amministrativo/contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga da Organi dell'Ente;
 - c) quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.
3. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile anche nei confronti del dipendente imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

Art. 5 - Istanza per l'ammissione al patrocinio legale

1. Il dipendente/dirigente/amministratore dell'Ente, ove intenda avvalersi della tutela in oggetto, deve inoltrare al Consiglio di Amministrazione, istanza di ammissione al "patrocinio legale", entro il termine perentorio di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notifica del primo atto dell'autorità giudiziaria che lo esponga all'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile.

2. L'istanza, corredata della copia dell'atto giudiziario, come notificato, e di ogni altra documentazione in possesso dell'interessato in merito al procedimento di cui trattasi, dovrà contenere, a pena di decadenza:
 - a) la richiesta di ammissione al patrocinio, l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sulla fattispecie oggetto del procedimento a carico;
 - b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto e, se del caso, del perito di parte;
 - c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;
 - d) la dichiarazione dell'istante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, di non aver stipulato polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da Compagnie di assicurazione, ovvero di aver sottoscritto polizze assicurative per la menzionata finalità, in tal caso dandone contestuale informazione all'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del c.c.;
 - e) la dichiarazione sottoscritta dal legale prescelto ad assumere la difesa del dipendente/dirigente/amministratore con indicazione preventiva dell'applicazione dell'onorario professionale ai minimi dei parametri forensi approvati con decreto Ministero della Giustizia e preventivo di massima della parcella professionale;
 - f) preventivo di massima dell'eventuale perito o consulente tecnico di parte;
3. In casi eccezionali, debitamente motivati, quando la particolare complessità del procedimento giudiziario richiede plurime e specifiche competenze giuridiche, l'istante può esprimere il gradimento alla nomina di due legali, che assumono la difesa come collegio unico difensivo.

Art. 6 - Patrocinio legale

1. Il provvedimento di riconoscimento o di diniego del patrocinio legale è emesso con deliberazione di Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione di ogni valida informazione, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di ammissione. Qualora allo scadere di tale termine, fatta salva la motivata necessità di proroga, di 30 gg., del termine per approfondimenti, non vi sia alcun pronunziamento da parte del CdA, maturerà il silenzio-assenso.
2. Nell'eventuale provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale dovranno essere indicate la sussistenza dei presupposti delle condizioni di cui all'art.3, l'accettazione del legale prescelto dall'istante, e dell'eventuale perito di parte, e delle condizioni di liquidazione dell'onorario professionale.

Art. 7 - Liquidazione delle spese legali

1. La liquidazione delle spese legali avverrà a seguito di richiesta dell'interessato.
2. Nel caso in cui l'Ente abbia stipulato una polizza di Tutela legale, la liquidazione delle spese legali sostenute avverrà secondo quanto disposto dall'articolo della polizza sottoscritta che disciplina la liquidazione delle spese.
3. Nel caso in cui vengano anticipate dall'Ente spese connesse al riconoscimento del patrocinio legale e, conseguentemente, l'Autorità giudiziaria pronunzi sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
4. La liquidazione delle spese per giudizio amministrativo-contabile, in caso di proscioglimento definitivo nel merito davanti alla Corte dei Conti, avverrà nei limiti della liquidazione disposta dal giudice contabile.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio, nella sezione "Amministrazione trasparente", ed entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale.